

Legge regionale 18 novembre 1998, n.83

**Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante "Norme in materia di bonifica"**

ARTICOLO 1

1. Al comma 7 dell'art. 29 della LR 5 maggio 1994, n. 34 e' aggiunto in fine:

"Per gli atti di particolare complessita' previsti dalla presente legge le Province, su richiesta motivata dei Consorzi, prima di avviare la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola volta, prima della scadenza una proroga dei termini fino ad un massimo di dodici mesi".

2. Al comma 8 dell'art. 29 della LR 5 maggio 1994, n. 34 e' aggiunto in fine:

"Gli oneri conseguenti all'attivita' del Commissario sono a carico del Consorzio di bonifica."

ARTICOLO 2

1. Il comma 1 dell'art. 56 della LR 5 maggio 1994, n. 34 e' sostituito dal seguente:

"1. Fino all'elaborazione dei piani generali di bonifica di cui all'art. 8 l'attivita' pubblica di bonifica e' realizzata sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta."